Codice A1604B

D.D. 7 giugno 2021, n. 359

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili - denominate Ciapè, Prapriano 1-2-3-4 e Sagnass 1-2 - ubicate nel Comune di Caprie (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 359/A1604B/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili - denominate Ciapè, Prapriano 1-2-3-4 e Sagnass 1-2 - ubicate nel Comune di Caprie (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caprie (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 4 marzo 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 53 del 4 marzo 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti sette sorgenti potabili, che ricadono nello stesso Comune di Caprie, a quote comprese tra 235 e 877 metri s.l.m.:

- Ciapè particella catastale n. 235 del foglio di mappa n. 2 quota 235 metri s.l.m.;
- Prapriano 1 particella catastale n. 145 del foglio di mappa n. 2 quota 791 metri s.l.m.;
- Prapriano 2 particella catastale n. 319 del foglio di mappa n. 2 quota 810 metri s.l.m.;
- Prapriano 3 particella catastale n. 319 del foglio di mappa n. 2 quota 764 metri s.l.m.;
- Prapriano 4 particella catastale n. 141 del foglio di mappa n. 2 quota 821 metri s.l.m.;
- Sagnass 1 particella catastale n. 65 del foglio di mappa n. 8 quota 856 metri s.l.m.;
- Sagnass 2 particella catastale n. 210 del foglio di mappa n. 7 quota 877 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.* Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

I riferimenti per il titolo all'uso delle captazioni in esame sono i seguenti:

- determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 929-60299/2008 del 28/11/2008 sorgente *Ciapè*;
- determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 4285 del 22/10/2020 sorgenti *Prapriano* e *Sagnass*.

La sorgente *Ciapè* è inserita in un contesto boschivo nei pressi della porzione centrale del territorio comunale. Il manufatto di captazione è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di accumulo attraverso punti di venuta multipli, non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione; la modalità di presa avviene attraverso una galleria drenante, di lunghezza di circa 7,70 metri, larghezza di circa 1,80 metri e altezza di circa 1,60 metri.

Le sorgenti *Prapriano* sono costituite da quattro captazioni ubicate a breve distanza tra loro in un'area boschiva, nei pressi dell'omonima località.

Il manufatto di captazione della sorgente *Prapriano 1* è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione; l'accesso al bottino non è recintato. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione attraverso punti di venuta multipli; sono inoltre presenti gli organi di scarico. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura a doppio spiovente, con lunghezza pari a circa 6,60 metri, larghezza di circa 3,10 metri e altezza di circa 2,50 metri.

Il manufatto di captazione della sorgente *Prapriano 2* è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione attraverso un punto di venuta. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura a doppio spiovente, con lunghezza pari a circa 3,95 metri e larghezza e altezza corrispondenti a circa 1,30 metri. Non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione.

Il manufatto di captazione della sorgente *Prapriano 3* è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione; l'accesso al bottino non è recintato. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura piana, con lunghezza pari a circa 2,10 metri, larghezza di circa 1,60 metri e altezza di circa 1,40 metri. Non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione.

Il manufatto di captazione della sorgente *Prapriano 4* è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione; l'accesso al bottino non è recintato. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione attraverso punti di venuta multipli; sono presenti organi di scarico. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura a doppio spiovente, con lunghezza pari a circa 3,72 metri, larghezza di circa 1,75 metri e altezza di circa 2,00 metri.

Le sorgenti *Sagnass* sono ubicate a breve distanza tra loro in un contesto boschivo, in località Celle. Il manufatto di captazione della sorgente *Sagnass 1* è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione e di accumulo attraverso punti di venuta multipli; sono presenti organi di scarico. A protezione dell'opera di captazione è presente una recinzione. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura spiovente, con lunghezza pari a circa 4,40 metri, larghezza di circa 2.70 metri e altezza di circa 2.50 metri.

Il manufatto di captazione della sorgente *Sagnass* 2 è in cemento armato, interrato nel versante e si presenta in buono stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione e di accumulo attraverso punti di venuta multipli; sono presenti organi di scarico. A protezione dell'opera di captazione è presente una recinzione. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura piana, con lunghezza di circa 4,70 metri, larghezza di circa 3,00 metri circa e altezza di circa 2,60 metri.

Nel settore in cui sono localizzate le sorgenti affiora il Complesso Ultrabasico di Lanzo, costituito da serpentiniti e serpentinoscisti, prasiniti debolmente foliate e calcescisti con sporadiche intercalazioni di marmi micacei. I depositi, di ridotto spessore, sono costituiti dalle coperture

eluvio-colluviali derivate dalla mobilitazione e dalla rielaborazione, da parte delle acque piovane e della gravità, dei prodotti di alterazione del substrato roccioso e dei depositi glaciali che a volte ricoprono, con limitata potenza, il substrato stesso; tale copertura è costituita da prevalenti ciottoli e blocchi eterometrici e spigolosi, la cui matrice fine, generalmente presente in piccole percentuali, può localmente concentrarsi in livelli e lenti di potenza anche superiore al metro.

La morfologia degli areali in cui sono situate le emergenze è acclive, con pendenze che riflettono in parte le caratteristiche geomorfologiche di versanti modellati dall'azione erosiva dei ghiacciai quaternari, sui quali si è impostato successivamente un reticolato idrografico caratterizzato da una debole incisione degli alvei e da un basso grado di gerarchizzazione.

I settori afferenti le captazioni sono caratterizzati dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione. Le sorgenti sono alimentate dalle acque presenti all'interno di acquiferi caratterizzati da permeabilità secondaria, ospitati nei litotipi del Complesso Ultrabasico di Lanzo; la permeabilità secondaria è indotta dalla densità di fratturazione e dal grado di allentamento delle fratture stesse.

Sulle sorgenti in esame non sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza dei depositi di origine fluvio-glaciale e fluvio-torrentizia mediamente permeabili, la vulnerabilità degli acquiferi alimentanti le sorgenti è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini idrogeologici delle sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Ciapè:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- l'estensione della zona di rispetto, con un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta e con estensione verso monte di circa 960 metri, è risultata essere pari a 221.774 metri quadrati, suddivisa in:
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 33.486 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 188.258 metri quadrati.

Sorgenti Prapriano 1-2-3-4:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante ha forma poligonale e una superficie complessiva di 8.600 metri quadrati;
- l'estensione della zona di rispetto, unica per tutte e quattro le captazioni, è risultata essere pari a 118.552 metri quadrati, suddivisa in:
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Prapriano 4*), per una superficie complessiva di 37.621 metri quadrati;

• zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle cinque sorgenti, per una superficie complessiva di 80.931 metri quadrati.

All'interno delle aree di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo, né sono presenti attività agricole intensive e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Sorgenti Sagnass 1-2:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante ha forma poligonale e una superficie complessiva di 4.889 metri quadrati;
- l'estensione della zona di rispetto, unica per tutte e due le captazioni, è risultata essere pari a 65.493 metri quadrati, suddivisa in:
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti, per una superficie complessiva di 28.367 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 37.126 metri quadrati.

All'interno della zona di rispetto allargata non sono presenti centri di pericolo significativi, mentre la zona di rispetto ristretta è attraversata da un tratto di viabilità comunale (via Celle); entro l'area di salvaguardia non sono presenti attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Elaborato n. TAVOLA 4 - PROG. 5412 - COMUNE di CAPRIE - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Caprie - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 29 ottobre 2020, ha trasmesso ai Comuni di Caprie (TO) e di Villar Dora (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili - denominate Ciapè, Prapriano 1-2-3-4 e Sagnass 1-2 - ubicate nel Comune di Caprie e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Caprie (TO) e di Villar Dora (TO), nei cui territori ricadono le aree di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 novembre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico e le borgate afferenti e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 30 novembre 2020, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte un tratto di viabilità comunale che attraversa la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Sagnass*. Inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; dovranno essere realizzate, ove mancanti, adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi; per la sorgente *Sagnass 1*, già attualmente provvista di recinzione, è necessario verificare che la stessa ricomprenda l'intera area individuata come zona di tutela assoluta;
- in relazione agli edifici abbandonati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nella zona di rispetto allargata della sorgente *Ciapè*, è necessario che venga verificata l'assenza di sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli eventuali interventi di messa in sicurezza necessari, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a

sistemi alternativi;

- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- deve essere verificato che il tratto di viabilità comunale che attraversa la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Sagnass* sia dotato di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- nelle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 18 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sette sorgenti potabili - denominate *Ciapè*, *Prapriano 1-2-3-4* e *Sagnass 1-2* - ubicate nel Comune di Caprie (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

• si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità

delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale che attraversa la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Sagnass* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata della sorgente *Ciapè* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati abbandonati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Viste le determinazioni n. 929-60299/2008 del 28 novembre 2008 e n. 4285 del 22 ottobre 2020, con le quali la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti denominate *Ciapè*, *Prapriano 1-2-3-4* e *Sagnass 1-2*, ubicate nel Comune di Caprie;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 29 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Caprie (TO) e di Villar Dora (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili - denominate Ciapè, Prapriano 1-2-3-4 e Sagnass 1-2 - ubicate nel Comune di Caprie e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 16 novembre 2020 - prot. n. 0109223;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 30 novembre 2020 - prot. n. 98449;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 53, in data 4 marzo 2021, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4 marzo 2021 - prot. n. 0000767, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili denominate Ciapè, Prapriano 1-2-3-4 e Sagnass 1-2 ubicate nel Comune di Caprie (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria "Elaborato n. TAVOLA 4 PROG. 5412 COMUNE di CAPRIE OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Caprie Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia Scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale

- 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caprie (TO) S.M.A.T. S.p.A. come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo:
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sette sorgenti potabili ubicate nel Comune di Caprie S.M.A.T. S.p.A. per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste:
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Caprie e di Villar Dora, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità comunale (via Celle) che ricade all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Sagnass* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata della sorgente *Ciapè* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati abbandonati privi di allaccio

alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Scala_2000.pdf

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

